

# Regimi amministrativi attività economiche dall'1.7.2017

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, il [Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222](#), recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, **provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo** e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Nel decreto inoltre è prevista la **semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia**.

Secondo quanto, poi, viene disposto all'art. 5 del decreto, "Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione".

Il decreto legislativo si compone di [6 articoli e di una allegata Tabella A](#), che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.

Con questo nuovo decreto si intende provvedere ad una puntuale indicazione delle attività che possono essere oggetto di mera comunicazione alla P.A., o viceversa di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in contrapposizione con quelle per le quali è necessario un titolo espresso, nonché dei casi in cui si applica il silenzio-assenso.

I titoli abilitativi sono i seguenti:

- **la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);**
- **l'autorizzazione espressa;**
- **il silenzio-assenso;**
- **la comunicazione.**

Nel dettaglio:

**1) COMUNICAZIONE:** Laddove nella tabella è previsto il regime della comunicazione, essa (eventualmente corredata delle necessarie asseverazioni o certificazioni richieste dalla legge) produce effetto dal momento della presentazione alla P.A. interessata o allo Sportello Unico.

**2) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - SCIA:** Il regime della SCIA si articola in tre diverse varianti:

**2.1. SCIA** (art. 19 della legge n. 241/1990): l'attività può essere iniziata immediatamente; entro 60 giorni la P.A. effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività; quando sia accertata la carenza di tali requisiti, la P.A. può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente;

**2.2. SCIA UNICA** (art. 19-bis, comma 2, della Legge n. 241/1990): quando per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello Unico del Comune, il quale la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Se entro 60 giorni si accerta la carenza dei requisiti, la P.A. può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente

**2.3. SCIA CONDIZIONATA** (art. 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990): quando la SCIA è subordinata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta l'istanza allo Sportello Unico contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.

**3) AUTORIZZAZIONE:** Quando la tabella indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvi i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990. Se per lo svolgimento dell'attività è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, si applicano le norme in tema di Conferenza di servizi (artt. 14 e ss. Legge n. 241/1990). Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio è comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.

Come disposto al comma 6 dell'articolo 2 del decreto, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Nel successivo comma 7 dello stesso articolo 2, viene previsto che, con successivi decreti, **la Tabella A potrà essere periodicamente aggiornata, integrata e completata** con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Il decreto si occupa anche, all'articolo 4, della **semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza**. Al comma 2 dell' articolo 4 viene, disposto che "Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto".

Nell'ambito di tale semplificazione, l'articolo 6, comma 1, del decreto in commento provvede anche ad **abrogare l'articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773**, nel quale, all'art. 126 si stabiliva che **non poteva esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza**.

Dall'11 dicembre 2016, non è quindi più necessario presentare la dichiarazione o comunicazione o SCIA al Comune per il commercio di cose antiche e usate, pur continuando a tenere il registro, previsto dall'art. 128 dello stesso R.D. n. 773/1931 (che non è stato oggetto di abrogazione) e dall'art. 247 del R.D. n. 635/1940, dove dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto i beni usati. Tale registro deve essere preventivamente "vidimato" dal Comune.

In sede di conferenza unificata Governo, Regioni e Enti Locali del 4 maggio 2017 sono stati approvati i moduli standardizzati e unificati (art. 1) in materia di attività commerciali e assimilate (all. 1) e in materia di attività edilizia (all. 2). Per quanto non è stato approvato nella citata conferenza viene stabilito che si procederà al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati con successivi accordi (art. 2).

Per quanto riguarda le attività di **commercio all'ingrosso alimentare e non alimentare** svolto in esercizi con superficie totale lorda superiore ai 400 mq. e l'attività delle officine di **autoriparazione** (meccanici, carrozzerie e gommisti) per le quali non è stata ancora predisposta nella conferenza sopra citata, la relativa modulistica standardizzata e unificata sarà possibile utilizzare i relativi modelli reperibili sul questo sito nelle apposite sezioni fino all'introduzione di tale modulistica. Tali moduli verranno trasmessi, a cura dell'Ufficio, al Suap interessato per i controlli di propria competenza, al fine di completare l'istruttoria dell'istanza/denuncia presentata al RI/REA